



Regolamento dei contratti pubblici sotto-soglia comunitaria

Ai sensi dell'art. 50, Comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Regolamento per l'Affido di incarichi legali

Ai sensi dell'art. 56, Comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 -Principi.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 - Responsabile unico del Progetto</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 - Commissione Giudicatrice</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 7 - Programmazione degli acquisti.....</i>	<i>12</i>
PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE.....	12
<i>Articolo 8 – Indagini di mercato.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9 – Elenchi di operatori.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento</i>	<i>18</i>
PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	19
<i>Articolo 11 – Affidamenti diretti</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici tramite procedura negoziata</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 13 – Gestione delle spese economali</i>	<i>25</i>
PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
<i>Articolo 14 - Forma del contratto.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 15 - Collaudo e verifica di conformità</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 16 - Esecuzione e Pagamenti.....</i>	<i>29</i>
PARTE QUINTA AFFIDI DI INCARICHI LEGALI.....	30
<i>Articolo 17 – Affidi di incarichi legali per singole controversie finì all'importo di euro 40.000,00</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 18 – Formazione di Elenchi di avvocati tramite avvisi</i>	<i>30</i>



<i>Articolo 19 – Soggetti ammessi agli elenchi.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 20 – Richiesta iscrizione agli Elenchi</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 21 – Iscrizione agli elenchi.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 22 – Affidamento degli incarichi agli iscritti agli elenchi.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 23 – Conferimento incarico.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 24 – Cancellazione dagli Elenchi.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 25 – Aggiornamenti degli Elenchi</i>	<i>36</i>
PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	37
<i>Articolo 26 - Adeguamento automatico e rinvio.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 27 - Obblighi di Trasparenza.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 28 - Entrata in vigore.....</i>	<i>37</i>

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto-soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture del Consorzio Z.I.A. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. (di seguito, per brevità denominato anche "*Codice*"), nonché secondo le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità denominata anche "*ANAC*") ed altre disposizioni legislative e regolatorie in materia.
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio Z.I.A. in osservanza della Legge 190/2012 s.m.i. nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
3. Il presente Regolamento non si applica, ai sensi dell'art. 56 del Codice, ai seguenti settori e affidi elencato in via non esaustiva:
 - Aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - Aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
 - Concernenti i contratti di lavoro;
4. Per quanto attiene ai servizi di seguito indicati si rimanda alla successiva Parte V (articoli da 17 a 25):

- Concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- Concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
- Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- Consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- Servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- Servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

5. Per quanto attiene ai servizi economici si rimanda al successivo articolo 13.

Articolo 2 -Principi

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto del principio di risultato, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze del Consorzio ZIA, così come previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del Codice.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
 - (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio Z.I.A.
 - (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
 - (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. Negli affidamenti il Consorzio Z.I.A. terrà conto sia delle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice, sia dell'applicazione del principio di accesso al mercato di cui all'Art. 3 del Codice.
4. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
5. Il Consorzio Z.I.A. si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.
6. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia al successivo Art.3.
7. I casi di utilizzo di elenchi di fornitori sono disciplinati dal successivo Art. 9.
8. E' vietato l'affidamento diretto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
9. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro come di seguito specificato.
10. Tutte le procedure definite dal presente Regolamento sono realizzate tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice ed, in particolare ed ove possibile, tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure.
11. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per gli importi di seguito descritti:

Lavori

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. a	< 150.000,00
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. c	= >150.000,00 < 1.000.000,00
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. d	=> 1.000.000,00 < Soglia di cui all'art. 14

	comma 1 lett. a
--	-----------------

Servizi forniture e servizi tecnici

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. b	< 140.000,00
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. e	= >140.000,00 < Soglia di cui all'Art. 14 Comma 1, lett. c

- Per “*servizi tecnici*” si intendono: le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza della progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto competente per uno specifico procedimento di affido ed i servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di verifica tecnica in genere.
- I limiti di importo di cui al precedente comma 1 si intendono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa nazionale in materia, nonché con riferimento alla normativa comunitaria come previsto dall'art. 14 del Codice al comma 3.

Articolo 4 - Responsabile unico del Progetto

- Per ciascuna procedura di programmazione, progettazione, affidamento, nonché per l'esecuzione di ciascuna procedura/progetto soggetta al Codice, è nominato, prima dell'avvio di ogni procedura e con atto ricognitivo dell'Ente anche sulla base della programmazione annuale delle attività, dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., un Responsabile Unico del Progetto, tra i tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato del Consorzio Z.I.A., inoltre, per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, quindi, nei casi previsti dall'art. 114, comma 8 del Codice ed esplicitati dall'Allegato II 14, all'art. 32 dello stesso Codice, è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come previsto dal successivo art. 5, mentre per gli affidi di lavori è nominato un Direttore dei Lavori che svolge le funzioni di cui all'allegato II 14 del Codice alla sezione 1.
- La nomina di Responsabile Unico del Progetto non può essere rifiutata dal dipendente nominato, fatti salvi i casi di cui Allegato I.2 art. 2, commi 2 e 3 relativi a situazioni che comportino l'impossibilità allo svolgimento dell'incarico di RUP, quali: 1) L'esistenza di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro

secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) l'assoluta carenza di professionalità; 3) la sussistenza di un conflitto d'interessi.

3. Di norma, le funzioni di RUP sono svolte da dipendenti in servizio; nel caso in cui l'Amministratore Unico non provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto fra i dipendenti in servizio, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dallo stesso Amministratore Unico, ove provvisto dei requisiti di cui all'All. I.2. D.lgs. 36/2023-
4. Il Responsabile Unico del Progetto viene nominato, in conformità alla normativa vigente, quindi, all'allegato I.2 del Codice, tra i dipendenti del Consorzio Z.I.A., sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
5. Il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo articolo 5.
6. Il Consorzio Z.I.A. assicura, per il proprio personale, opportuni percorsi formativi finalizzati alle attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto per le attività di programmazione, progettazione, affidamento, nonché per l'esecuzione di ciascuna procedura/progetto soggetta al Codice.
7. Nel caso in cui l'organico del Consorzio Z.I.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto, secondo quanto attestato dall'Amministratore Unico e neppure, ai sensi del precedente comma 3, l'Amministratore Unico sia in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto e neppure possano essere individuati, tra tutti i dipendenti in servizio dell'Ente, anche non assegnati al settore per il quale si svolge la specifica procedura di affidamento, soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti di supporto al Responsabile Unico del Progetto, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 e, quindi, la riconduzione della funzione di Responsabile Unico del Progetto in capo all'Amministratore Unico, e fermo quanto previsto dall'art. 15 co. 2 D.lgs. 36/2023

(“Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”), i suddetti compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Progetto potranno essere affidati, con le procedure previste dal presente regolamento, ai soggetti aventi le specifiche competenze richieste dall'Articolo 15 del Codice e dall'allegato I.2 del Codice, quindi, aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, purché dotati di adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

8. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello del massimo ribasso sul prezzo posto a base dell'affidamento, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice, nonché per le procedure di cui all'art. 54 del Codice, in cui l'aggiudicazione viene disposta con il criterio del prezzo più basso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale (qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque), la valutazione economica delle offerte è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto; in tale caso il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di personale e strutture interne competenti per le fasi di affidamento.
9. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile Unico del Progetto, comunque, effettua il controllo della documentazione amministrativa di ogni affidamento.
10. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

1. Il Responsabile Unico del Progetto, salvo diversa indicazione nella decisione a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se dotato delle opportune qualifiche tecnico professionali, di Di-

rettore dei lavori.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna del Consorzio Z.I.A., che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
 - nei casi di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, indipendentemente dall'importo dell'affidamento.
3. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:
 - Nel caso in cui il Responsabile Unico del Progetto non abbia le caratteristiche tecnico-professionali per acquisire la funzione di Direttore dei lavori;
 - Per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
 - Per progetti integrali;
 - Per interventi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed il Direttore dei lavori, nel caso ai sensi dell'Art. 114, comma 2 del Codice, sono di norma sempre nominati prima della procedura di affidamento su proposta del RUP e sono indicati nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore prescelto.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è individuata e nominata secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice che provvede, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, anche alle attività di supporto per la verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'Art. 54 del Codice;
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta, fermo restando l'applicazione delle ipotesi di incompatibilità e le cause ostative previste dal Codice.
4. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il Responsabile Unico del Progetto, anche in qualità di Presidente della stessa.
5. componenti, in numero di almeno 3 (tre) per ogni commissione giudicatrice, sono scelti tra il personale interno del Consorzio Z.I.A. con contratto a tempi indeterminato o determinato ed anche tra soggetti esterni all'Ente per i casi di cui al successivo comma 7. Nei casi di particolare complessità, i componenti potranno essere in numero massimo di 5 (cinque), sono sempre fatti salvi i casi di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 del Codice; nel caso di componenti scelti tra personale interno del Consorzio Z.I.A. agli stessi non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo, poiché tale attività rientra tra i compiti lavorativi dello stesso personale e, pertanto, soggiace al principio di onnicomprensività della retribuzione.
6. Unitamente alla commissione giudicatrice, se e quando nominata, su proposta del RUP, può essere nominato un segretario della commissione giudicatrice scelto tra il personale interno del Consorzio Z.I.A. con contratto a tempi indeterminato o determinato.
7. In mancanza di adeguate professionalità nell'organico del Consorzio Z.I.A., ai fini della composizione della Commissione giudicatrice, sia il Presidente della stessa, sia i singoli componenti della medesima possono essere scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni pubbliche, opportunamente autorizzati a tale attività; in caso di documentata indisponibilità di tali soggetti, la scelta può anche ricadere su professionisti esterni dotati di adeguate competenze e selezionate secondo le procedure del Codice e del presente Regolamento: le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, sono sempre fatti salvi i casi di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5 del Codice.
8. Delle operazioni di aggiudicazione e delle sedute della Commissione giudicatrice, che possono avvenire anche in modalità telematica, salvaguardando la riservatezza delle comunicazioni, deve essere redatti opportuni processi verbali, anche a cura del segretario di cui al precedente comma

6 se nominato, per ogni singola seduta e che descrivano le fasi della stessa procedura; per ogni procedura, nel corso dell'ultima seduta, la Commissione giudicatrice formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute o con il riepilogo quando previsto, essere tempestivamente inviata al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

Articolo 7 - Programmazione degli acquisti

1. Il Consorzio Z.I.A., a seguito dell'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica annuale, approva il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a agli importi di cui all'Art. 50, Comma 1 lett. a del Codice, nonché il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore agli importi di cui all'Art. 50, Comma 1 lett. b del Codice e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori di cui sopra e in coerenza con i limiti del bilancio preventivo pluriennale approvato.

PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE

Articolo 8 – Indagini di mercato

1. Il Consorzio Z.I.A. procede ad eseguire le indagini di mercato, ai sensi dell'Articolo 2 dell'allegato II.1 del Codice, al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le attività poste in essere dal Consorzio Z.I.A. in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno

in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere ridotto fino a 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con il Consorzio Z.I.A.; nell'avviso in oggetto il Consorzio Z.I.A. si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio, esclusivamente nei casi eccezionali ed in cui la selezione tramite il ricorso a criteri di natura oggettiva, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, risulti impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura di affidamento del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 4 dell'Allegato II 1 al Codice.
5. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Consorzio Z.I.A. ne formalizza i risultati, nel rispetto dei principi di tutela dei segreti tecnici e commerciali e dei principi di segretezza dei nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Articolo 9 – Elenchi di operatori

1. Il Consorzio Z.I.A. può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'allegato II.1 del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze, tra le quali si evidenziano in modalità non esaustiva le seguenti: per l'affidamento di servizi tecnici a professionisti da incaricarsi, per attività e lavori di manutenzione dei propri asset e di altre infrastrutture in gestione, per servizi di natura professionale, per altri servizi e lavori da valutarsi di volta in volta.
2. Il Consorzio Z.I.A. una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Consorzio Z.I.A. pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sia sull'Albo Pretorio del

Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, un apposito avviso recante i requisiti di ordine generale di cui Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II e III, del Codice che gli operatori economici devono possedere per l'iscrizione all'elenco, le eventuali categorie e fasce di importo (ad esempio fino a 5.000,00 euro - da 5.000,00 euro a 40.000,00 euro e da 40.000,00 euro fino alle soglie degli affidamenti diretti di cui al richiamato art. 50 del Codice) in cui il Consorzio Z.I.A. intende suddividere l'elenco e altri eventuali requisiti minimi richiesti per la stessa iscrizione e parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;

4. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
5. Nell'avviso sono, inoltre, indicate le modalità con le quali saranno individuati gli operatori da invitare alle singole procedure a seguito della formazione degli elenchi; tra queste procedure potrà essere previsto il sorteggio, esclusivamente nei casi eccezionali ed in cui la selezione tramite il ricorso a criteri di natura oggettiva, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, risulti impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura di affidamento del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 4 dell'Allegato II 1 al Codice.
6. Il Consorzio Z.I.A. procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni, quali ad esempio, la cancellazione di operatori economici precedentemente iscritti e che abbiano, successivamente alla loro iscrizione, perso i requisiti richiesti o che risultino, eventualmente, da collocarsi in diverse sottosezioni degli elenchi per categoria o fascia di importo.
7. In sede di revisione e aggiornamento, il Consorzio Z.I.A. procede:
 - (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
 - (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
 - (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
 - (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse del Consorzio Z.I.A. ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.
8. L'elenco, così come aggiornato e/o revisionato e come già previsto al precedente comma 3 in

sede di prima pubblicazione, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco aggiornato/revisionato, è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

9. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano, a seguito degli appositi avvisi emanati dal Consorzio Z.I.A., la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, tra cui le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice, nei termini e secondo le modalità indicate negli stessi avvisi di costituzione o di aggiornamento degli elenchi.
10. Il Consorzio Z.I.A. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione delle stesse, fatto salvo il caso di alta numerosità delle richieste di iscrizione pervenute in cui tale termine, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato II 1 del Codice, può essere prorogato fino a 90 giorni dalla data di ricezione.
11. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine, rispetto ai singoli avvisi emanati e, **rosso** se espressamente indicato in ogni singolo avviso, potranno essere considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo di ogni elenco e solo nel caso in cui l'aggiornamento non comporti variazioni significative nelle sottosezioni dell'Elenco per categoria o fascia di importo.
12. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione, a seguito di opportuno atto amministrativo di approvazione degli elenchi, avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, tra cui le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice, successivamente all'adozione di tali atti.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
 - (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
 - (ii) una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata inoltrata richiesta di iscrizione; la dichiarazione del

possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

14. L'attestato di qualificazione SOA è, nel caso, sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.
15. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Consorzio Z.I.A. procede a richiedere la dovuta integrazione; l'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 (dieci) giorni continuativi dalla richiesta del Consorzio Z.I.A.
16. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine alfabetico dei soggetti iscritti ad ogni singolo Elenco.
17. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Consorzio Z.I.A.
18. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio Z.I.A. circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti; ai fini dei controlli sugli elenchi di Operatori economici, anche nel caso di aggiornamento di un elenco, con cadenza annuale gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti autodichiarati in sede di richiesta di iscrizione iniziale o di aggiornamento, con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% del totale degli iscritti in ogni Elenco; nel caso, la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli iscritti ad ogni Elenco e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua per ogni Elenco.
19. Nel caso in cui, a seguito della procedura di controllo di cui al comma precedente, un operatore economico risulti essere stato, già all'atto della richiesta di iscrizione o successivamente

all'iscrizione, non o non più in possesso dei requisiti per l'iscrizione ad un determinato elenco nel quale risultava iscritto, il Consorzio Z.I.A. provvederà ad un provvedimento di cancellazione da adottarsi ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; all'esito della cancellazione, lo stesso operatore economico non potrà più essere invitato ad una procedura negoziata, né essere destinatario di un affidamento diretto; il Consorzio Z.I.A., anche in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti, nel caso si procederà anche ad una relativa segnalazione all'ANAC.

20. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico iscritto;
 - b) cessazione dell'attività dell'operatore economico iscritto;
 - c) procedure concorsuali in carico all'operatore economico iscritto, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 5 punto d del Codice;
 - d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali di cui al Titolo IV, Capo II del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto solo nel caso in cui si configuri il caso del sub-appalto di cui all'art. 119 del Codice, senza la preventiva e prescritta autorizzazione del Consorzio Z.I.A.;
 - h) mancata sottoscrizione di un contratto a seguito di un affido;
 - i) mancata presentazione di offerta nel caso di invito a presentare offerta per procedura negoziata o per affidamento diretto per almeno numero 2 (due) inviti consecutivi;
 - j) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.
21. In caso di utilizzo di elenchi di operatori economici per procedure di affido dirette o negoziate si applica il principio di rotazione degli inviti con eventuali deroghe di seguito indicate.
- negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate per i casi di cui all'art. 49, comma 4 del Codice ed in cui le tre condizioni indicate dal Codice (riferimento alla struttura del

mercato, alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione di un precedente contratto) siano tra loro concomitanti e, quindi, concorrenti;

- negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice;
- nelle procedure negoziate in cui all' articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice nel caso in cui si sia proceduto a precedente invito senza limite nel numero dei soggetti iscritti ad un Elenco.

Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento

1. Le procedure di affidamento di cui ai casi dell'Art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) richiedono l'atto di cui all'Art.17, comma 2 del Codice; in taluni casi tale atto può essere preceduto da una lettera di invito od una Richiesta di Offerta (RdO) autorizzata o sottoscritta dal RUP.
2. Per l'affidamento di tutti gli altri lavori, acquisti di beni e servizi attraverso procedura negoziata e nei casi di cui all'Art. 50, comma 1, lett. c), lett. d) e lett. e), l'avvio delle procedure di affidamento avviene tramite l'adozione di una determina a contrarre redatta dagli uffici del Consorzio Z.I.A., adottata dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. che, ai sensi dell'art. 17 del Codice, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - assenza di interesse transfrontaliero certo;
 - caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire;
 - contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto;
 - procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni;
 - criteri di selezione degli operatori economici;
 - criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato;
 - importo massimo stimato dell'affidamento;
 - relativa coerenza con il Bilancio annuale o pluriennale;
 - nomina del Responsabile Unico del Progetto (o presa atto della già avvenuta individuazione del Responsabile Unico del Progetto);
 - nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatori;

- principali condizioni contrattuali;
- assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento;
- Eventuali allegati tecnici e/o capitolati.

PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 11 – Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3, ex Art. 50, Comma 1 lett. a) e b) del Codice, possono avvenire, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, nonché nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice, secondo le modalità di seguito indicate:
2. Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate idonee esperienze all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste e previa opportuna negoziazione con lettera di invito o RdO (Richiesta di Offerta); nel caso l'operatore potrà essere selezionato anche sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente articolo 9 se sussistenti.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 il Consorzio Z.I.A. potrà richiedere, ove ritenuto necessario ai fini di sondare le condizioni del mercato, anche più preventivi a diversi operatori economici, anche selezionati sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente articolo 9 se sussistenti.
4. Le modalità con cui devono essere documentate le “*esperienze idonee*” di cui al precedente comma 2, comprende sia la documentazione inerente le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti analoghi a quello dell'affidamento, sia la documentazione inerente le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto dell'affidamento, ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita

dell'affidamento.

5. Gli elementi minimi della lettera di invito o della RdO di cui al precedente Comma 1, necessari ai fini della correttezza della procedura ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:
 - Descrizione delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale (computo metrici, quadri economici di progetto etc...) per i lavori di maggiore complessità o capitolato di beni e servizi richiesti in caso di forniture di beni e servizi;
 - Importo massimo stimato per la realizzazione dei lavori, o per l'acquisto dei beni e dei servizi;
 - Durata contrattuale;
 - Requisiti di ordine generale ex Titolo IV, Capo II del Codice;
 - Requisiti professionali e di eventuale capacità tecnica, economica – finanziaria richiesti;
 - Indicazione del CUP, ove presente.
 - Eventuale altra documentazione prescritta dal Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC.
6. Per le modalità di inoltro delle lettere di invito e delle RDO e per la ricezione delle offerte i Consorzio Z.I.A. si avvarrà delle Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice ed, in particolare, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure.
7. Per tutti i casi di affido diretto, per importi inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell'Iva, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno, comunque, prima dell'affidamento, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

8. Per i casi di affido diretto sopra i 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'Art. 50, comma 1 lett. a) e b) di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, ai fini dell'affidamento, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 e 95 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima dell'affidamento e salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 3 bis del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice, di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
9. Per tutti i casi di affido diretto di cui sopra si darà atto, nella determina di affidamento del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale se e quando opportunamente verificati, dei requisiti specifici, di eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
10. Con riferimento al principio di rotazione di cui al precedente comma è da intendersi che non potrà essere oggetto di un affidamento diretto un "*contraente uscente*" ossia il soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo "*stesso settore merceologico*", la "*stessa categoria di opere*" o lo "*stesso settore dei servizi*"; nel caso:
 - per l'individuazione dello "*stesso settore merceologico*" si farà riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV ("*Common Procurement Vocabulary*"), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si dovrà applica la "*rotazione*";
 - per l'individuazione della "*stessa categoria di opere*" si farà riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente, che, se identica, individuano la categoria entro la quale si dovrà applica la "*rotazione*";
 - per l'individuazione dei "*servizi*" si farà riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV ("*Common Procurement Vocabulary*"), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si dovrà applica la "*rotazione*";

- per l'individuazione dei servizi di ingegneria e architettura si procederà, di volta in volta, alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi di ingegneria e architettura sono analoghi o meno ai fini dell'applicazione della “rotazione”.
11. Per tutti i casi di affido diretto, per importi inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell'Iva, ad esclusione delle spese economali di cui al successivo articolo 13, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno, con cadenza annuale, ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti ex Titolo IV, Capo II del Codice, con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% degli affidi annuali, suddivisi per lavori, forniture e servizi (anche tecnici) e come meglio di seguito specificato; la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli affidi annuali e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua, se sussistenti, rispettivamente per lavori, forniture e servizi (anche tecnici), nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli che un determinato operatore economico non risultava in possesso dei requisiti a suo tempo auto-dichiarati, il Consorzio Z.I.A. procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui alla presente articolo ed al successivo articolo 12, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento da adottarsi.
12. E' facoltà del Consorzio Z.I.A. e su decisione del RUP, per casi opportunamente motivati, quali il caso di un affidamento per un importo al limite delle soglie di cui all'articolo 50, comma 1 lett. a) e lett. b), oppure per il caso di un affidamento di lavori, forniture e servizi, anche tecnici, di particolare complessità o per altri casi adeguatamente motivati, procedere all'affidamento tramite procedura negoziata di cui al successivo articolo 12, anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto, in tale caso la suddetta deroga procedimentale, dovrà essere esercitata, comunque, tenendo sempre presente l'applicazione del princi-

pio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività.

13. Le procedure di cui ai commi precedenti e tutti gli atti inerenti e conseguenti saranno pubblicati sul proprio profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici tramite procedura negoziata

1. Per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici in relazione alle seguenti soglie:
 - Per i lavori con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. c;
 - Per i lavori con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. d;
 - Per i servizi, le forniture ed i servizi tecnici con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. e;

Si procederà con una procedura negoziata con almeno 5 (cinque) operatori economici per i lavori con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. c) e per i servizi, le forniture ed i servizi tecnici con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. e), mentre si procederà con una procedura negoziata con almeno 10 (dieci) operatori economici per i lavori con importi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. d), gli operatori economici saranno sempre individuati tramite:

- Gli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 se sussistenti per la tipologia di contratto da affidare;
 - Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8 se non sussistente un elenco di operatori per la tipologia di contratto da affidare;
2. La procedura negoziata di cui sopra è preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente articolo 10, comma 3;
 3. Il Consorzio Z.I.A. procederà alla selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, sulla base, sia dell'applicazione del principio di rotazione nel caso di Elenchi di cui al precedente art. 9, sia di eventuali altre caratteristiche tecniche e di natura oggettiva in coerenza con le finalità dell'affidamento, definite dal RUP e di cui si darà atto nella determina a contrarre di cui al precedente articolo 10, comma 3; il Consorzio Z.I.A. si riserva la facoltà, nel rispetto della compatibilità con il principio di non aggravamento del procedimento, sia di invitare tutti i sog-

getti inevitabili a seguito di indagine di mercato, sia presenti negli Elenchi, se sussistenti, sia di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio, esclusivamente nei casi eccezionali ed in cui la selezione tramite il ricorso a criteri di natura oggettiva, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, risulti impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura di affidamento del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 4 dell'Allegato II 1 al Codice

4. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Codice ed, in particolare, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;
5. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
6. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni;
7. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. ac-

quisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini dell'affidamento, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 e 95 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima dell'affidamento e salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 3 bis del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice, di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

8. L'avvio delle procedure negoziate di cui ai commi precedenti e tutti gli atti inerenti e conseguenti saranno pubblicati sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

Articolo 13 – Gestione delle spese economali

1. Sono da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 100,00 (cento) sono effettuabili anche con il pagamento in contanti o mediante carta di credito, entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente regolamento interno e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un'immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative con gestione autonoma e diretta della spesa.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economali di cui al precedente comma 1 e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, ed in particolare:
 - spese postali;
 - carte e valori bollati;
 - minute spese di cancelleria;
 - minute spese per materiali di pulizia;

- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
 - altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza ed il cui pagamento immediato si rende opportuno e conveniente;
3. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 100,00 (cento), oltre IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura o servizio al fine di eludere la presente norma regolamentare.
4. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali; i pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:
- in contanti con quietanza diritta sulla fattura;
 - mediante carta di credito;
 - mediante bonifico bancario tramite il conto di tesoreria.
5. Le spese di cui sopra, regolate in contanti o mediante carta di credito, sono effettuate dall'incaricato della gestione economale e vengono rendicontate secondo quanto previsto da specifici regolamenti sulla gestione economale e, comunque, con cadenza trimestrale e annuale con resa del relativo conto economale.

PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14 - Forma del contratto

1. I contratti per l'acquisto di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici, sono, di norma, stipulati in forma pubblica amministrativa a cura di un Ufficiale Rogante o mediante scrittura privata; a pena di nullità gli stessi devono essere stipulati in modalità elettronica.
2. In caso di procedura negoziata o di affido diretto e, quindi, per le soglie di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento, nonché ai sensi dell'Art. 18 del Codice, i contratti di cui al comma precedente, sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel nell'invito, sono parte integrante del contratto.
3. Il contratto dovrà contenere esprese, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per la stipula dello stesso: la risoluzione del medesimo contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto ed il Computo Metrico estimativo, ove presenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Per la stipula di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture è necessario acquisire:
 - a) la comunicazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore al netto di I.V.A., sia pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) l'informazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore, al netto di I.V.A., sia pari o superiore alla soglia comunitaria.
6. Non è necessario acquisire l'informazione né la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro (ex Art.83, comma 3, D.Lgs 159/2011).
7. Decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta della documentazione antimafia, tramite il FVOE o tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), nelle more della sua acquisizione, il Consorzio Z.I.A. può addivenire alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011, in tale caso il contratto contiene una condizione che prevede la recessione dal contratto nel caso in cui sia rilasciata un'informazione antimafia interdittiva; in base a quanto stabilito dal Codice all'art. 122, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si risolve anche qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 o sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, Titolo IV, della Parte V Libro II del

D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore alle soglie comunitarie, di cui al precedente articolo 3 e con le limitazioni di cui all'art. 28 dell'Allegato II.14 al Codice, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 28 dell'Allegato II.14 al Codice, da emanarsi non oltre tre mesi dal termine dei lavori, con le seguenti indicazioni:
 - a) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione può essere attestata sia sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dei Lavori, se diverso dal RUP, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica, sia sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato II.14 al Codice, rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Progetto e sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori;
 - b) per i lavori di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato II.14 al Codice, rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Progetto e sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
2. Per forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente e già richiamato articolo 3 del presente Regolamento e il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 38 dell'Allegato II.14 al Codice, da emanarsi non oltre tre mesi dal termine della fornitura di beni e/o servizi, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se di-

verso dal RUP, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;

- b) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 38 dell'Allegato II.14 al Codice da parte del Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso dal RUP.
- 3. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura non continuativa all'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale che terrà conto dei corrispettivi in acconto determinati, per ogni stato di avanzamento dei lavori forniture di beni, servizi e servizi tecnici, approvato dal Consorzio Z.I.A.
- 4. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura continuativa all'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale continuativo e frazionato per periodo e/o quantità del lavoro, della fornitura di beni, del servizio e/o del servizio tecnico aggiudicato.

Articolo 16 - Esecuzione e Pagamenti

- 1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche di cui al precedente articolo 15 delle prestazioni pattuite.
- 2. Il pagamento delle fatture è subordinato al DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore ed e al controllo Equitalia, di verifica inadempimenti, ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73, per le fatture superiori all'importo di € 5.000 al netto dell'IVA.

PARTE QUINTA AFFIDI DI INCARICHI LEGALI

Articolo 17 – Affidi di incarichi legali per singole controversie finì all’importo di euro 40.000,00

1. Tenendo in considerazione quanto stabilito all'art. 56 co.1, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, agli incarichi legali che, il Consorzio Z.I.A. affida per le singole controversie, fino alla soglia di € 40.000, si applicano le disposizioni illustrate nel presente Regolamento dall'art. 17 al 25.
2. Per controversie legali, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si intende nello specifico:
 - Rappresentanza legale del Consorzio Z.I.A. parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - Casi di arbitrato o di conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un paese terzo o dinnanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - Procedimenti giudiziari che coinvolgono il Consorzio Z.I.A. dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - Casi di consulenza legale da fornirsi al Consorzio Z.I.A. in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla prima allinea o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - Servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - Servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - Casi di altri servizi legali da fornirsi al Consorzio Z.I.A. e che siano connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 18 – Formazione di Elenchi di avvocati tramite avvisi

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Consorzio Z.I.A. anche seguendo le migliori prassi del settore, procede agli affidi legali di cui al precedente Art. 17, tramite la preventiva realizzazione di elenchi di legali, aperti ai professionisti avvocati, singoli o asso-

ciati ed a cui attingere per l'affidamento di incarichi di cui al precedente Art. 17;

2. Gli elenchi di cui sopra potranno essere suddivisi, su disposizione del Responsabile del Procedimento, per materie/sezioni di competenza (per mera esemplificazione non esaustiva si indicano le seguenti materie/sezioni: diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro, diritto ambientale, diritto tributario, commerciale, fiscale).

Articolo 19 – Soggetti ammessi agli elenchi

1. Saranno ammessi a presentare domanda i professionisti avvocati, singoli o associati, che alla scadenza dei singoli avvisi siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione all'albo professionale da almeno tre (3) anni. Tale requisito deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda;
 - b) Assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
 - c) Assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con il Consorzio Z.I.A.;
 - d) Assenza di contenzioso pendente contro il Consorzio Z.I.A.;
 - e) Insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interessi con il Consorzio Z.I.A.
 - f) Requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - g) Possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale civile e infortuni secondo i massimali di cui al DM 22 settembre 2016;
 - f) Comprovata esperienza nelle materie della sezione dell'elenco, per la quale si richiede l'iscrizione, desumibile da apposito curriculum vitae, che evidenzii il numero di servizi svolti o gli anni di attività di patrocinio nell'ambito della materia per la quale si presenta la candidatura.
2. Nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo associato indicato nella domanda.
3. Il Consorzio Z.I.A. procederà alla verifica dei requisiti di cui sopra, autocertificati dal professionista, secondo quanto previsto dal successivo Art. 22.

Articolo 20 – Richiesta iscrizione agli Elenchi

1. A seguito di emanazione di appositi Avvisi, disposti dal Responsabile del Procedimento e da approvarsi dagli organi amministrativi del Consorzio Z.I.A., nonché, successivamente, da rendersi pubblici sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A. sul proprio sito internet ed, eventualmente, su eventuali piattaforme informatiche dedicate (se sussistenti), i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 19, interessati ad essere inseriti negli elenchi, dovranno, presentare specifica domanda di iscrizione (indicando, eventualmente, la sezione in cui chiedono l'iscrizione se presente e per come già indicato al precedente Art. 18, Comma 2) con relative dichiarazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relative al possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 19 e Curriculum Vitae, nonché secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai singoli Avvisi emanati;

Articolo 21 – Iscrizione agli elenchi

1. Al termine della raccolta delle iscrizioni di ogni singolo Avviso, il Responsabile Unico del procedimento provvederà, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e della correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute in ogni singolo avviso.
2. Gli organi competenti del Consorzio Z.I.A. provvederanno, quindi e successivamente, su disposizione del Responsabile del Procedimento, all'approvazione dell'elenco dei professionisti, attraverso opportuno atto amministrativo che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line del Consorzio Z.I.A. e sul sito del Consorzio Z.I.A., sul profilo committente della sezione "*Amministrazione trasparente*".
3. Come previsto nei singoli Avvisi, si procederà alla richiesta di integrazioni per le istanze pervenute e non complete, ove necessario ed ai fini di garantire la massima partecipazione,
4. L'inserimento nell'elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico e non farà sorgere in capo al Consorzio Z.I.A. alcun obbligo all'affidamento ai soggetti inseriti.
5. Gli Avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio Z.I.A. circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti; ai fini dei controlli sugli elenchi, anche nel caso di aggiornamento di un elenco, con cadenza annuale gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno ad effettuare, a campione, ad una verifica di quanto dichiarato nelle Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in sede di richiesta di iscrizione iniziale o di aggiornamento, relativa al possesso dei requisiti di cui all'Articolo 19, con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 5% del totale degli iscritti Elenco; nel caso,

la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 5% del totale egli iscritti e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua.

6. In caso di accertamento di false dichiarazioni, si determinerà l'esclusione da ogni singola procedura di affidamento attivata o la cancellazione dall'elenco nel caso il Consorzio Z.I.A. procederà alle comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge; sono fatte salve le responsabilità per dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme
7. Ove le dichiarazioni di cui sopra risultassero false, a seguito di verifiche effettuate in fase di affidamento di incarico, oltre alla esclusione dall'elenco si procederà alle comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge e non si darà luogo alla sottoscrizione del contratto; sono fatte salve le responsabilità per dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme.

Articolo 22 – Affidamento degli incarichi agli iscritti agli elenchi

1. Il Consorzio Z.I.A. qualora intenda procedere ad affidare incarichi di cui al precedente Art. 17 darà avvio alle procedure previste per legge per tale affidamento facendo riferimento agli Elenchi di cui sopra;
2. Gli incarichi saranno affidati con atti degli organi competenti del Consorzio Z.I.A., con congrua motivazione e previo invito con richiesta del preventivo di spesa;
3. L'affidamento degli incarichi avverrà applicando sia i principi di cui al Titolo 1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto applicabili alla seguente casistica, nonché il criterio della rotazione - onde evitare il cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Elenco - tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Specializzazione ed esperienza (da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso) nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum;

- b) Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;
 - c) Pregressa e proficua collaborazione con il Consorzio Z.I.A. o con amministrazioni pubbliche anche socie del Consorzio Z.I.A. in relazione alla medesima questione;
 - d) Incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie oggetto dell'incarico;
 - e) Preventivo di spesa, che dovrà essere formulato in espresso riferimento ai parametri professionali di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i., con motivata gradazione dei compensi fra “*minimo*”, “*medio*” e “*massimo*”;
 - f) foro di competenza della causa da affidare.
4. L'invito a presentare offerta ad uno o più soggetti degli elenchi di cui sopra conterrà gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il termine per la ricezione delle offerte, gli elementi essenziali del disciplinare d'incarico ed ogni altro elemento ritenuto utile;
5. Ove necessario le procedure di invito a presentare offerta e tutta la relativa procedura verranno attuate tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'Art. 25 del D.Lgs. 36/2023;
6. Per i casi di affido dei servizi legali di cui sopra, fino alla soglia di euro 40.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno il documento di gara unico europeo od un documento similare, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023 e speciale; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto di incarico, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui al successivo Art. 23, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali connessi alla professione legale.
7. Per gli affidi di cui al precedente commi 6 del presente Articolo, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno, con cadenza annuale, ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti autodichiarati, con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% degli incarichi annuali e come meglio di seguito specificato; la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore

Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli affidi annuali e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 1 su base annua, salvo che nell'anno oggetto di verifica non vi siano stati affidi di cui al precedente Art. 18.

8. Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli che un determinato Avvocato non risultava in possesso dei requisiti a suo tempo auto-dichiarati, il Consorzio Z.I.A. procederà alla risoluzione dell'incarico legale, alle comunicazioni alle Autorità competenti previste dalla legge e alla sospensione dell'avvocato dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente articolo per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del relativo provvedimento da adottarsi.

Articolo 23 – Conferimento incarico

1. Il Consorzio Z.I.A. provvederà a formalizzare gli incarichi entro termini congrui per l'espletamento dell'incarico da affidarsi di volta in volta.
2. Il conferimento dell'incarico si intenderà perfezionato, tra il Consorzio Z.I.A. e il professionista incaricato, successivamente all'adozione dell'atto amministrativo di incarico, acquisendo il relativo CIG, dal Consorzio Z.I.A. al professionista incaricato, attraverso la sottoscrizione di specifica lettera di incarico e tramite scambio di corrispondenza.
3. Per i procedimenti più complessi, ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A., si procederà, successivamente all'adozione dell'atto di incarico da parte del Consorzio Z.I.A., alla sottoscrizione di un disciplinare di incarico disciplinante diritti ed obblighi del professionista, nonché il relativo compenso.

Articolo 24 – Cancellazione dagli Elenchi

1. Sarà disposta la cancellazione dagli elenchi di cui al precedente Art. 18 per i professionisti e/o gli studi associati che:
 - a. Risultino non in regola con la procedura di verifica di cui al precedente Art. 21, Commi 5 e 6;



- b. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- c. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferito;
- d. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- e. Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Articolo 25 – Aggiornamenti degli Elenchi

1. L'aggiornamento degli Elenchi di cui al precedente Art. 18 è disposta con provvedimento dell'organo competente del Consorzio Z.I.A., in genere con cadenza biennale, nonché con riferimento all'aggiornamento straordinario a seguito di quanto disposto dal precedente art. 24.
2. L'elenco aggiornato e/o revisionato, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco aggiornato/revisionato, è tempestivamente pubblicato sul profilo committente del Consorzio Z.I.A., nella sezione "Amministrazione trasparente".

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26 - Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative comunitarie, nazionali, regionali e le disposizioni ANAC, vigenti in materia.

Articolo 27 - Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Consorzio Z.I.A. pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente;
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dalla parte II del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio Z.I.A.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. ed entra in vigore dalla pubblicazione;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale, relativamente agli acquisti di lavori, forniture, servizi e servizi tecnici ed incarichi legali;
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento, all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data delle singole procedure.